REGOLAMENTO VOTO MAGGIORATO

PREMESSA

- **1.1** Il presente regolamento ("Regolamento") disciplina, in applicazione della normativa applicabile e dello Statuto Sociale di Banca Sistema S.p.A. ("Banca Sistema" o "Banca"), l'elenco per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato ("Elenco").
- **1.2** Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema nella seduta del 8 maggio 2020. Le eventuali future modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- **1.3** Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha nominato Computershare S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco, definendo i criteri e le modalità di tenuta dell'Elenco medesimo nel rispetto della disciplina applicabile ("Soggetto Incaricato").
- **1.4** Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. 58/1998 e ss.mm. ("**TUF**"), alla Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm. ("**Regolamento Emittenti**"), al Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia, del 13 agosto 2018. ("**Provvedimento Post Trading**") e allo Statuto Sociale della Banca ("**Statuto**").

2. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

2.1 È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco il soggetto ("**Soggetto legittimato**") che sia titolare di un diritto reale legittimante: piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto.

3. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

3.1 L'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 5.7 dello Statuto Sociale, per tutte le azioni di cui è titolare o parte di esse deve richiedere alla Banca, per il tramite dell'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni di Banca Sistema ("Intermediario"), l'iscrizione nell'Elenco in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading.

A tal fine, il Soggetto legittimato:

- indica all'Intermediario, il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco;
- fa pervenire a Banca Sistema tramite l'Intermediario, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella bancasistema@legalmail.it, il relativo modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto. Nel modulo di richiesta è necessario specificare il numero di azioni per le quali viene chiesta l'iscrizione. Ogni Soggetto legittimato può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.

Il modulo di richiesta prevede la dichiarazione del richiedente: persona fisica:

- a. di avere la piena titolarità del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante;
- b. di assumere l'impegno di comunicare alla Banca l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dalla data della perdita e, comunque, entro la record date se precedente;
- (b) persona giuridica o altro ente anche privo di personalità giuridica:
 - a. di avere la piena titolarità del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante;
 - b. di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;
 - c. di assumere l'impegno di comunicare alla Banca l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito

un cambio di controllo, entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo e, comunque, entro la record date se precedente.

Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://bancasistema.it (sezione "Investors/Governance/Voto Maggiorato"). L'Intermediario inoltra il modulo di richiesta alla Banca, accompagnato da apposita comunicazione (la "Comunicazione") prevista dall'art. 44, comma 2 del Provvedimento Post Trading attestante il possesso azionario, contenente clausola "fino a revoca" e le informazioni di cui all'art. 41, comma 2, del Provvedimento Post Trading, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza a bancasistema@legalmail.it.

3.3 La Banca fornisce conferma all'Intermediario, dal quale è pervenuta la predetta Comunicazione, dell'avvenuta iscrizione del Soggetto legittimato nell'Elenco ovvero della mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO

4.1 Le iscrizioni e l'aggiornamento dell'Elenco sono effettuate a cura della Banca, anche per il tramite dell'incaricato, entro la fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

5. MATURAZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

Il soggetto iscritto nell'Elenco consegue la maggiorazione del voto decorso il periodo continuativo di 24 mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco stesso, attestato da un'apposita comunicazione di possesso azionario rilasciata dall'intermediario, a condizione che non si sia verificata alcuna delle circostanze elencate negli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

La Banca provvede ad aggiornare l'Elenco tempestivamente e comunque entro la fine del mese in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo di 24 mesi, dando notifica, del suddetto aggiornamento, all'Intermediario, tramite posta elettronica certificata ed entro la stessa giornata contabile.

Laddove ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 19 del Testo unico bancario di cui al d.lgs. 385/1993 (di seguito, il "TUB"), l'azionista interessato dovrà tenere conto, ai fini della maggiorazione del voto e pur in presenza delle suddette condizioni, dell'iter autorizzativo previsto dal predetto articolo (l'autorizzazione è rilasciato da dalla Banca Centrale Europea su proposta della Banca d'Italia)¹.

Inoltre, il Soggetto Legittimato è tenuto a osservare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione a Consob e alla Banca delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/98 (di seguito, il "TUF"), qualora, per effetto della maturazione della maggiorazione del voto, detenga un numero di diritti di voto in misura superiore alle soglie ivi previste.

Restano altresì fermi gli obblighi in materia di offerte pubbliche obbligatorie in capo al Soggetto Legittimato ed a coloro che agiscono di concerto con questi, qualora, a seguito della maggiorazione del voto, vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle soglie di cui all'art. 106 del TUF..

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO, RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO O VENDITA DELLE AZIONI

¹ L'art. 19 del d. lgs. 385/93 prevede tra l'altro quanto segue: "1. E' soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1".

6.1 La Banca, per il tramite del Soggetto Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Banca abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6.1.1 Comunicazione di rinuncia

Il Soggetto legittimato che sia iscritto nell'Elenco ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Banca – la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono registrate le azioni.

L'Intermediario trasmette, tramite PEC all'indirizzo votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza a bancasistema@legalmail.it la comunicazione di rinuncia totale o parziale ai sensi all'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post-Trading, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione.

La Banca, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Banca, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Post-trading.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita, rispetto alle azioni per le quali sia stata rinunciata, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di tempo secondo quanto previsto dallo Statuto.

6.1.2 Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del diritto reale legittimante iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, senza indugio alla Banca ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo art. 7.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Banca, attraverso una comunicazione ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Post-trading, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Banca, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Banca è trasmessa tramite PEC all'indirizzo votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza a bancasistema@legalmail.it.

La Banca, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Banca, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso art. 44, comma 6, del Provvedimento Post-trading.

La Banca segnala – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – all'Intermediario la cancellazione dall'Elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

6.1.3 Cancellazione d'ufficio

La Banca, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

7 CASI DI PERDITA DEI DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo art. 8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del diritto reale legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.

In merito al punto a) che precede si precisa che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita diritto reale legittimante.

8. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

8.1 Mantenimento del diritto alla maggiorazione

L'iscrizione nell'Elenco (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato eventualmente già maturato) è mantenuta nei casi di:

- a) trasferimento di azioni per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) trasferimento di azioni da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio;
- d) costituzione in pegno, usufrutto o altri vincoli su azioni, con conservazione del diritto di voto in capo al debitore pignoratizio o al nudo proprietario;
- e) trasferimento tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Banca tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del diritto reale legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco.

La comunicazione deve essere trasmessa alla Banca tramite PEC all'indirizzo votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza a bancasistema@legalmail.it.

La Banca verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

8.2 Estensione del diritto alla maggiorazione

La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto, alle azioni:

- a) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto;
- b) spettanti in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati;
- c) sottoscritte dal titolare del diritto di opzione spettante nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del periodo continuativo di 24 mesi calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

9. COMPITI DELL'INCARICATO

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco;
- dare riscontro agli Intermediari e/o agli azionisti o ai titolari del diritto reale legittimante in merito alle richieste pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco nei termini di legge e di Statuto;
- mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco.

10. PUBBLICITÀ

- **10.1** Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet della Banca.
- **10.2** La Banca pubblica sul proprio sito internet i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alle soglie di cui, rispettivamente, all'art. 19 del TUB e all'art. 120, comma 2, del TUF, iscritti nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
- **10.3** La Banca comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità ed i tempi indicati dall'art. 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti.